

	STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	
	"AMICI DEL TEATRO BESOSTRI"	
	MODIFICHE integrative ai sensi D.Lgs 117/2017	
	APPROVATE ALL'UNANIMITA'	
	DURANTE L'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 09/10/2020	
	Articolo 1 - DENOMINAZIONE	
	E' costituita, una organizzazione di volontariato nella forma di associa-	
	zione Non Riconosciuta denominata "AMICI DEL TEATRO BESOSTRI" Organizzazione	
	di volontariato in breve ODV.	
	Articolo 2 - SEDE E DURATA	
	L'associazione ha sede nel comune di Mede, presso il Teatro Besostri in Via	
	Matteotti n. 33.	
	L'associazione ha durata illimitata.	
	Articolo 3 - SCOPI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	3.1 Attività istituzionali	
	L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità' civiche, solidari-	
	stiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o princi-	
	pale delle seguenti attività' di interesse generale: (cfr. Art. 5 CTS).	
	Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di	
	particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promo-	
	zione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle	
	attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettera i).	

	Organizzazione e gestione delle attività turistiche di interesse sociale,	
	culturale o religioso di cui all'art.5 comma 1 lettera k).	
	Più in dettaglio le attività di interesse generale saranno realizzate con le	
	seguenti modalità:	
	1) Proporre e sviluppare iniziative per la promozione del Teatro Beso-	
	stri di Mede e delle attività in esso svolte;	
	2) Svolgere in forma gratuita e a livello di volontariato servizi rela-	
	tivi a:	
	o diffusione pubblicitaria e rapporti con la SIAE	
	o servizio di accoglienza e guardaroba	
	o biglietteria	
	o manutenzione e gestione tecnica e logistica	
	o organizzazione di eventi e spettacoli	
	Forme e modalità per lo svolgimento delle attività sopra elencate saranno	
	dettagliatamente definite in un apposito protocollo d'intesa con il gestore	
	del Teatro Besostri.	
	3.2 Attività diverse	
	Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi	
	istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, l'associazione può	
	svolgere anche le seguenti attività diverse, che dovranno essere secondarie	
	rispetto alle attività principali sopra indicate, nel rispetto dei parametri	
	anche quantitative stabilite dal decreto ministeriale previsto dall'art. 6	
	del CTS.	

3.3 Modalità di esercizio

L'associazione esercita le attività sopra individuate prevalentemente a favore di terzi ed avvalendosi in via prevalente delle attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Articolo 4 - ASSOCIATI

4.1 Numero associati

L'associazione deve essere formata da almeno sette associate persone fisiche o da almeno tre organizzazioni di volontariato; qualora tale numero si riducesse esso dovrà essere integrato entro un anno come previsto dall'art. 32 comma 1 bis CTS.

4.2 Ammissione

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'organo amministrativo deve rispondere entro sessanta giorni dalla domanda; in esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie

	di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari	
	scopi promozionali.	
	Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di ammettere altri soci richie-	
	denti o nominare ogni anno fino a tre soci onorari, per particolari meriti	
	connessi alle finalità dell'associazione.	
	<u>4.3 Diritti e Doveri</u>	
	Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono par-	
	tecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire	
	alle assemblee ordinarie e straordinarie.	
	I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi	
	e dallo statuto.	
	I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei re-	
	golamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.	
	I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli	
	incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai re-	
	golamenti interni dell'associazione.	
	Articolo 5 - VOLONTARI	
	L'associazione nello svolgimento delle proprie finalità si avvale in modo	
	prevalente dell'opera dei volontari propri associati e dei volontari ade-	
	renti agli enti associati. Può avvalersi anche dell'opera di terzi volon-	
	tari.	
	Tutti i volontari devono essere iscritti nel registro dei volontari.	

	L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal	
	beneficiario. Sono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e docu-	
	mentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni	
	eventualmente stabilite dal consiglio di amministrazione.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di	
	lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito	
	dall'associazione.	
	I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie con-	
	nessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché della responsa-	
	bilità' civile verso i terzi.	
	Articolo 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei	
	trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.	
	La qualità di associato cessa esclusivamente per:	
	• recesso o morte del socio;	
	• mancato pagamento della quota sociale annuale entro il 31 marzo, nel	
	qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;	
	• esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Diret-	
	tivo.	
	Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.	
	I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo so-	
	ciale annuo versato.	

	I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di	
	fronte alla successiva Assemblea dei Soci.	
	Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Sono organi dell'associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente	
	d) L'organo di controllo o revisore legale	
	Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi	
	sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso	
	delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente auto-	
	rizzate dal Consiglio di amministrazione	
	Articolo 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	<u>8.1 Competenza</u>	
	L'assemblea degli associati:	
	- Nomina e revoca I componenti del Consiglio di amministrazione, l'or-	
	gano di controllo o revisore legale dei conti;	
	- Approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale ove necessa-	
	rio per legge;	
	- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e	
	promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;	
	- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	- Approva i regolamenti;	

-	Delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione della associazione;	
-	Delibera sulle impugnazioni delle delibere del consiglio di amministrazione che respingono domande di ammissione e che procedono all'esclusione di un associato;	
-	Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.	
	<u>8.2 Convocazione</u>	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede dell'associazione o in un altro luogo, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.	
	L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.	
	L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, l'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione e che pervenga agli aventi diritto almeno quindici giorni prima dell'assemblea	
	<u>8.3 Diritto di voto</u>	

	Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 giorni nel	
	libro degli associati. Quale data d'iscrizione si considera quella in cui è	
	stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.	
	Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del	
	terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 ogni 20.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato	
	mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di	
	convocazione. Un associato può ricevere al massimo una delega.	
	Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione	
	delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su	
	scheda.	
	<u>8.4 Maggioranze</u>	
	L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza	
	della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a mag-	
	gioranza espressa dai presenti	
	In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della	
	maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli	
	associati intervenuti	
	L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza	
	di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri	
	del consiglio di amministrazione e l'organo di controllo.	
	Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, sia in prima	
	che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza	

	degli associati e l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei presenti.	
	Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devolu-	
	zione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno	
	tre quarti degli associati	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione	
	del bilancio i componenti il consiglio direttivo non hanno diritto di voto.	
	Articolo 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	<u>9.1 Composizione</u>	
	Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Asso-	
	ciazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali	
	dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere re-	
	vocato.	
	Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di cinque ad un massimo di	
	sette membri dispari, scelti tra i soci dell'assemblea generale, che restano	
	in carica tre anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai	
	soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti imme-	
	diatamente inferiore a quello dei soci eletti.	
	Il Consiglio, ove delegato dall'assemblea, nella riunione immediatamente	
	successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Se-	
	gretario - Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori inca-	
	ricchi ritenuti necessari.	
	<u>9.2 Funzionamento</u>	

	La convocazione è fatta a mezzo avviso contenente l'indicazione del giorno,	
	del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a	
	mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta	
	ricezione.	
	La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7	
	giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere	
	convocato con un preavviso di almeno 48 ore.	
	Alle riunioni del Consiglio di amministrazione hanno diritto di intervenire,	
	senza diritto di voto, i componenti dell'organo di controllo.	
	Le riunioni sono valide, anche in assenza di formale convocazione, quando vi	
	interviene la maggioranza dei consiglieri.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità	
	prevale il voto del Presidente, purché siano in carica almeno 3 consiglieri.	
	Le riunioni possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in	
	audio o video conferenza.	
	Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le	
	persone.	
	9.3 Funzioni	
	Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è in-	
	vestito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui	
	criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attua-	
	zione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed ammi-	
	nistrazione dell'associazione.	

	E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività	
	dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'ap-	
	provazione.	
	In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Con-	
	siglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non	
	eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i	
	membri da sostituire.	
	Articolo 10 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE	
	Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e pre-	
	siede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua	
	assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche	
	e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Diret-	
	tivo oppure altri soci.	
	In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la	
	tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte	
	del Consiglio Direttivo.	
	Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza	
	dei presenti.	
	Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per sca-	
	denza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa	
	dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il	
	Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.	

	Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo,	
	svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali or-	
	gani, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.	
	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni-	
	qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	
	Articolo 11 - L'ORGANO DI CONTROLLO	
	<u>11.1 Funzioni</u>	
	Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'as-	
	semblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le	
	determinazioni assunte in sede di nomina.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto,	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e	
	sul suo concreto ordinamento.	
	I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza di-	
	ritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle	
	dell'assemblea che approva il bilancio.	
	<u>11.2 Composizione</u>	
	Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra	
	persone non associate.	
	I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie	
	di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso	

	di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posse-	
	duti da almeno un componente. Si applicano le disposizioni dell'art. 2399	
	cod. civ..	
	I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e	
	sono rieleggibili.	
	La scadenza dell'organo di controllo non può coincidere con quella del Con-	
	siglio di Amministrazione; a tal fine, è possibile che la nomina possa	
	avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.	
	La funzione di componente l'Organo di Amministrazione è incompatibile con	
	quella di componente il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 12 - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI	
	Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea	
	nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti	
	nell'apposito registro.	
	La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo;	
	in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali	
	iscritti nell'apposito registro.	
	Art.13 - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO	
	L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgi-	
	mento della propria attività da:	
	- quote associative e contributi degli aderenti;	
	- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali	
	o esteri;	

	- sovvenzioni e contributi di istituzioni o di enti pubblici, nazionali	
	o esteri;	
	- rimborsi derivanti da convenzioni;	
	- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od	
	occasional;	
	- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti	
	all'associazione a qualunque titolo.	
	Articolo 14 - IL BILANCIO	
	L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di	
	ogni anno.	
	Nei termini utili per il relativo deposito al RUNTS "a sensi di legge", il	
	Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati,	
	per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e	
	formato dallo statuto patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indi-	
	cazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una	
	relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento econo-	
	mico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità	
	istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività	
	diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali	
	osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Re-	
	visore.	

	Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato	
	nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione.	
	Ricorrendo le rispettive condizioni di Legge, il Consiglio di Amministra-	
	zione deve:	
	- Pubblicare nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete	
	associativa di appartenenza, l'indicazione degli emolumenti, compensi o cor-	
	rispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione,	
	all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati;	
	- Predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore anche il bilancio sociale redatto con le modalità previste	
	dalla legge. Il bilancio sociale dovrà inoltre essere pubblicato annualmente	
	anche nel sito internet dell'Associazione di volontariato o nel sito inter-	
	net della rete associativa di appartenenza.	
	Art. 15 - DEVOLUZIONE	
	In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto	
	ad altri enti del terzo settore individuati con delibera del consiglio di	
	amministrazione previo parere del competente Ufficio del registro del terzo	
	settore e nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 9 del CTS.	
	Art. 16 - NORMA FINALE	
	Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Asso-	
	ciatione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento	
	alle vigenti disposizioni legislative in materia.	